

LIQ. CONTR. 56/2026 R.G.

Sent. n. 110/2026 pubbl. il 21/05/2026

Cron. n. : 2532/2026

Rep. n. 158/2026 del 21/05/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Fabio D'Amore	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 134-1/2026 R.G., promosso da

EDACONSULT S.R.L., con sede legale in Tezze sul Brenta (VI), Frazione Belvedere,
Via Giudice Alessandrini n. 16 (C.F. e P.IVA 03962750240), con l'assistenza dell'OCC
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, in persona
del Gestore, dott.ssa Valentina Rizzato;

RICORRENTE

Letto il ricorso depositato da parte ricorrente, per il tramite di un Organismo di
Composizione della Crisi, in data 29.4.2026, per l'apertura del procedimento di
liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e segg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevato che, in basi ai riscontri effettuati dal gestore della crisi, la società ricorrente risulta
essere un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, sicché risulta assoggettabile alla
procedura di liquidazione controllata;

rilevato che la società ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone
una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a
corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del debitore;

rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere



Sent. n. 110/2026 pubbl. il 21/05/2026

Cron. n. : 2532/2026

Rep. n. 158/2026 del 21/05/2026

che la società ricorrente si trovi in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;

tenuto conto che la procedura deve rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **EDACONSULT S.R.L.** (C.F. e P.IVA: 03962750240);

nomina Giudice Delegato il **dott. Fabio D'Amore**;

nomina Liquidatore la **dott.ssa Valentina Rizzato**;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel Registro delle Imprese;
- trascritta nei competenti Registri (in presenza di beni immobili o beni mobili registrati);
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Vicenza, il 7.5.20256

IL GIUDICE EST.
Dott. Fabio D'Amore

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Limitone

